



	seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del	Terzo Settore:
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le atti-vità cultu-	rali di interesse sociale con finalità educativa;
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-creative	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	di interesse generale di cui al presente articolo;
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse socia-le,	culturale o religioso;
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in mate-ria di im-	presa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
	giugno 2016, n. 106;	g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture
	del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività	di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
	criminalità organizzata.	L'Associazione si propone di promuovere la cultura cinematografica e tea-
	trale come strumento di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo	pag. 2



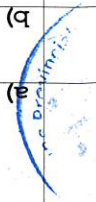
	artistico. Attraverso attività formative, laboratori pratici, produzioni audiovisive e spettacoli teatrali, l'Associazione offre a persone di tutte le età l'opportunità di esprimersi, sviluppando il proprio talento e accedere a percorsi professionali nel mondo del cinema e teatro e arti visive.	
	<u>Visione</u>	
	L'ASSOCIAZIONE REC Immagina un futuro in cui il cinema e il teatro siano accessibili a tutti come strumenti di espressione e di cambiamento sociale. Vogliamo creare una comunità artistica inclusiva e innovativa, capace di valorizzare il talento di ciascuno e di diffondere la passione per le arti performative, contribuendo alla crescita culturale del territorio e alla formazione di nuove professionalità e competenze	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:	
	a) promuovere e diffondere l'arte della recitazione, del cinema e della produzione audiovisiva;	
	b) organizzare corsi, laboratori e workshop di recitazione, regia, sceneggiatura, montaggio e altre discipline dello spettacolo;	
	c) realizzare spettacoli teatrali, cortometraggi, lungometraggi e documentari;	
	d) sostenere e valorizzare giovani talenti nel campo dello spettacolo;	
	e) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati per attività culturali ed educative;	
	f) organizzare festival, rassegne e concorsi cinematografici e teatrali;	
	g) favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura;	
	pag.3	

	h) Tecniche di rilassamento per sciogliere la tensione fisica e mentale, attività per sviluppare la consapevolezza del proprio corpo e delle proprie espressioni facciali ed ogni altra attività legata alla recitazione. L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di promozione della recitazione e del cinema, si propone di supportare i propri iscritti anche nella loro crescita professionale, favorendo il collegamento con strutture professionali e percorsi di formazione e specializzazione nel settore audiovisivo. A tal fine, l'Associazione potrà: • Fornire consulenza e supporto agli artisti associati nella gestione della propria carriera artistica e lavorativa; • Agevolare il contatto tra gli iscritti e le realtà professionali del settore, quali case di produzione, agenzie di casting, scuole di formazione, enti pubblici e privati operanti nell'ambito cinematografico, televisivo e teatrale; • Promuovere la partecipazione degli associati a bandi, concorsi, audizioni e opportunità lavorative compatibili con le finalità statutarie; • Sostenere la valorizzazione degli artisti attraverso attività di networking, eventi e rassegne finalizzate alla visibilità e alla crescita professionale. • L'Associazione non svolge attività di intermediazione del lavoro ai sensi della normativa vigente, ma opera esclusivamente in funzione di supporto alla promozione e alla crescita professionale degli associati.
	pag 4



Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.	Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.	Diritti e doveri dei soci	Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenza all'associazione.	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	Perdita della qualità di socio	Art. 11. La qualità di socio si perde:	pag 6
--	---	---------------------------	---	---	--	---	--	---	--------------------------------	--	-------





	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;	
	oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	
	Volontari	
	Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	pag. 7	

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfeta-

10.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal vo-

Contario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'im-

porto di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Cons-

glio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato

riato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

Lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro relativo

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il

quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente cede una quota

gati sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18,

comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le

malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

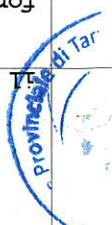
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

Le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo econo-

miro libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno



Il diritto di elettorato attivo e passivo hanno il diritto ad essere in-	
formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'asso-	
ciazione.	
Lavoratori	
Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri asso-	
ciati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento	
delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e	
al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavora-	
tori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta	
per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli asso-	
ciati.	
Organi Sociali e Cariche Elettive	
Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
a) L'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
Tutte le cariche sociali sono elettive.	
L'Assemblea	
Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e cia-	
scun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da	
almeno tre mesi.	
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
• almeno una volta all'anno;	
pag 9	

	• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, libera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti: • discute ed approva il bilancio; • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; • definisce il programma generale annuale di attività; • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; • procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo determinandone previamente il numero dei componenti;
	pag 10



	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in caso all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	pag. 11

	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione	ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa	e vota.	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza	dei presenti.	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.	Consiglio Direttivo	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	pag 12
---	---	---	----------------	---	--	----------------------	--	---	----------------------------	--	--	---------------

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-

terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chie-

dere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allor-

quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il

luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali

di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-

mente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori sono generali ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi

sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5

giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni

prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le

vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono

palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ge-

stione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge

o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente;

• elegge tra i propri componenti il vice presidente;

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qua-

lifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.





	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consi- glieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla gradua- toria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	Il Presidente	Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri con- siglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vi- cario.	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottopo- nendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Diret- tivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.	Il Tesoriere	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri con- tabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con ban- che e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni	pag 15	
--	--	---------------	---	---	--------------	---	--------	--

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	a) quote associative degli aderenti;	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche	finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	c) donazioni e lasciti testamentari;	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	e) rendite patrimoniali;	f) attività di raccolta fondi;	



		pag 19
		collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
		Fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
		È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione,
		zione.
		morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associa-
		Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o
		ciazione.
		genti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'asso-
		Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vi-
		d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
		c) donazioni, lasciti o successioni;
		b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
		a) beni immobili e mobili;
		Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
		rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
		casì, nella relazione di missione o in una ammotazione in calce al
		attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei
		Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
		che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
		quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto
		D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a
		h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del
		nali;
		g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive margi-

... Diletti

	organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Libri sociali	
	Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati;	
	b) registro dei volontari;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	Pubblicità e trasparenza	
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,	
	pag. 20	





l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio

sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente

aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non po-

trà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo appro-

vata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere

positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo set-

tore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del

terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richie-

sta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal de-

creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento

alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferi-

mento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

IL FONZIONARIO
Marcello ABRUSCIA
ex delegato del Direttore Provinciale



Atto registrato n. 1 del 2001 per n. 2001 anni

437

